

**Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Onlus Tutela  
dei Diritti del Malato di Pescara**

In data 11 aprile 2019 alle ore 16,15 presso la sede dell'Associazione Onlus "Tutela dei Diritti del Malato di Pescara in Via R. Paolini n. 47 ex Ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in questione in seconda convocazione per discutere in merito all'ordine del giorno indicato nella nota di convocazione:

- Modifiche allo Statuto dell'Associazione in applicazione della Riforma del 3° Settore - D. Lgs 117/2017. -

Sono presenti i soci: Cesaroni Fiorella, Marchetti Fiorella, Marcone Giorgio, Cetrullo Vittoria, Maresca Annamaria, Colletti Domenico, Spagnoli Luisa, Donatelli Christian, Cappola Enrico, Borgione Laura, Fecchio Rosa, Antonacci Annachiara, Villani Patrizia, Trancanella Elisa, Cappola Enrico. Assente Giustificata Guarino Elisabetta insegnante impegnata presso l'istituto scolastico in cui insegna.

Viene nominata Presidente dell'Assemblea Cesaroni Fiorella e su invito del Presidente partecipa alla seduta nel ruolo di Segretario il Dott. Alfredo Trinchera.

Constata la presenza della maggioranza qualificata degli iscritti e verificato che l'assemblea è validamente costituita per deliberare in merito alle modifiche da apportare allo statuto del sodalizio al fine di adeguarlo al D.Lgs 117/2017.

Si da lettura del nuovo statuto elaborato per l'adeguamento al decreto legislativo so-pra menzionato che qui allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

Dopo l'illustrazione di alcune novità contenute nella proposta elaborata quali l'introduzione della delega, la partecipazione al voto che diventa effettiva dopo tre mesi dall'ingresso nella compagine sociale ed altri specifici chiarimenti, il nuovo statuto viene approvato alla unanimità.

L'assemblea straordinaria termina alle ore 17,00.

Il Segretario  
Alfredo Trinchera

Il Presidente  
Fiorella Cesaroni

SEGRETERIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI  
PESCARA  
Ufficio Territoriale di Pescara  
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

originale dell'atto qui  
registrato il 17 APR. 2019  
n. 1390  
Verzani Edit

del 17 APR. 2019  
DIREZIONE TERRITORIALE



**Statuto dell'Associazione "Tutela dei Diritti del Malato - Pescara"**  
già Associazione Onlus Tutela dei Diritti del Malato di Pescara

**PREMESSA**

Lo Statuto che segue viene adottato dall'Associazione Onlus Tutela dei Diritti del Malato, iscritta all'Albo della Regione Abruzzo con ordinanza n. DA/5 - 158 del 14/11/2001, per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Le norme del nuovo Statuto avranno efficacia a decorrere dal termine previsto dall'art. 101, comma 2 della suddetta normativa e, corrispondentemente, cesseranno la loro efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore.

**Art. 1 - Denominazione e sede:** L'associazione denominata **"Tutela dei Diritti del Malato Pescara"** è una associazione di volontariato di utilità sociale senza scopo di lucro. La suddetta denominazione sarà integrata in **"Tutela dei Diritti del Malato Pescara - Organizzazione di Volontariato ETS"** o, in breve, **"Tutela dei Diritti del Malato Pescara - ODV/ETS"** a seguito dell'iscrizione nel relativo registro, previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, come da specifico mandato che, in questa sede, si conferisce agli amministratori in carica al momento dell'istituzione del suddetto Registro.

L'associazione ha sede legale presso l'Ospedale Civile di Pescara e potrà costituire nuovi centri di tutela dei diritti del malato negli altri ospedali della Regione Abruzzo. I centri di tutela in questione assumeranno la denominazione di *"Associazione Tutela dei Diritti del Malato - della località nella quale sorgerà la nuova sezione"*. I nuovi centri che si costituiranno, saranno dotati del supporto logistico necessario per il loro funzionamento, che sarà fornito dalla sede di Pescara la quale si occuperà anche della formazione e dell'addestramento dei volontari. I locali per l'attività della nuova sede saranno richiesti alla azienda sanitaria locale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo della comunicazione agli Uffici e Registri competenti.

**Art. 2 - Statuto:** L'Associazione, inquadrata nel gruppo delle Organizzazioni di Volontariato, non persegue fini di lucro; è apartitica e aconfessionale. E' strutturata in forma democratica, disciplinata dal presente statuto ed agisce nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, istitutivo del "Codice del Terzo Settore".

L'assemblea delibera sull'emanazione dell'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la

regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.  
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **Art. 3 - Scopo/Oggetto dell'attività**

L'associazione esercita, in via principale, le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di seguito elencate, e di cui all'Art. 5, co 1, lett. a), del D. Lgs. 03.07.2017 n. 117 e più in particolare:

- La tutela della salute dei cittadini, compresa la tutela medico-legale;
- La diffusione di informazioni utili ai cittadini nei servizi sanitari e sociali;
- La difesa dei diritti dei cittadini nel rispetto della "Carta dei Diritti del Cittadino Malato";
- L'interlocuzione con gli organi istituzionali a cui fare proposte tese al miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
- Più in generale la sorveglianza e la sollecitazione per una corretta e puntuale applicazione delle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni.

L'associazione potrà, esclusivamente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse che saranno individuate dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei criteri e dei limiti che saranno definiti dall'emanando decreto ministeriale, ai sensi dell'Art. 6 D. Lgs. 03.07.2017, n. 117.

**Art. 4 - Volontariato:** L'Associazione incoraggia l'attività di volontariato dei propri aderenti che deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

**Art. 5 - Soci:** Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che condividono i principi ispiratori dello Statuto. Il numero dei soci è illimitato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

I soci possono essere:

- a) **soci fondatori**: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
- b) **soci operativi**: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall'assemblea dei soci e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- c) **soci onorari**: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- d) **soci sostenitori o promotori**: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

**Art. 6 - Perdita della qualità di socio:** - La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in

corso;

d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

**Art. 7 - Organi Sociali** - Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

**Art. 8 - Assemblea:** 1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data per l'eventuale seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C., e-mail o Whatsapp, spedita/divulgata almeno 10 giorni (8 nel caso dell'e-mail o whatsapp) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**Compiti dell'Assemblea** Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 5) L'Assemblea dei Soci svolge anche le funzioni di Collegio dei Probiviri.

#### **Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea dei Soci elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, nomina il Segretario-Tesoriere che potrà essere scelto anche tra i non soci, oppure anche tra i non aderenti.
3. Il Segretario dovrà curare la redazione dei verbali delle assemblee. Sempre al Segretario-Tesoriere è demandata la tenuta della contabilità dell'associazione. Nel caso in cui la funzione di Segretario/Tesoriere venga affidata ad un professionista esterno, l'Assemblea dei Soci ne fisserà il compenso annuale.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.
6. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica-telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
8. Nelle deliberazioni in cui l'Assemblea è chiamata a svolgere le funzioni di Collegio dei Probiviri, i soci oggetto di giudizio non possono partecipare, ma possono farsi rappresentare.

#### **Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

#### **Struttura dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza da uno dei vicepresidenti e, in assenza di entrambi questi ultimi, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

**Art. 9 - Consiglio Direttivo:** 1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa. In tale quadro, il Consiglio Direttivo raccoglie le informazioni, interviene su segnalazione dei malati e formula le proposte per la soluzione dei problemi in completa autonomia;
- e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- g) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- h) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro titolo a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- i) decidere sull'espulsione dei soci.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio

direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

- Art. 10 - Presidente:** 1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2.382 del codice civile.
2. Il presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con votazione a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Uno dei Vicepresidenti sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché, previo specifico mandato del consiglio direttivo, delle riscossioni e dei pagamenti.
7. Il Revisore, ove nominato, ha il compito di controllare semestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
8. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

**Art. 11 - Risorse economiche** - 1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione provvede alle necessità di ordine economico con quote sociali, con contributi volontari da parte degli associati, con elargizioni di Enti, Istituti, sodalizi, con donazioni, lasciti ed offerte, con entrate per attività istituzionali svolte in favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, Enti locali,

**Assl. Regione Abruzzo.** Gli eventuali avanzi di esercizio saranno destinati ad un ~~fondo~~ di accantonamento a disposizione dell'associazione per le attività istituzionali.

**Art. 12 - Beni:** 1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e ~~beni mobili~~. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

**Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio:** 1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**Art. 14 - Scritture contabili e bilancio:** 1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**Art. 15 - Bilancio sociale:** 1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 16 - Pubblicità e trasparenza:** 1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione possono essere indirizzate a qualsiasi consigliere.

**Art. 17 - Convenzioni:** 1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**Art. 18 - Personale retribuito:** 1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.  
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**Art. 19. - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti:** 1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 20. - Responsabilità dell'associazione:** 1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art. 21. - Assicurazione associazione:** 1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**Art. 22. - Scioglimento:** 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è liquidato, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 23. - Norme di rinvio e disposizioni finali:** 1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Perugia, 11 Aprile 2019



All'Associazione Onlus  
Tutela dei Diritti del Malato  
di Pescara

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

CHIEDE

di diventare Socio Ordinario dell'Associazione Onlus Tutela dei Diritti del Malato di Pescara.

Dichiara di aderire ai principi di tutela dei diritti delle persone deboli e malate che ispira l'azione dei  
volontari dell'associazione e di condividerne i principi ispiratori.

In fede

Firma

Pescara \_\_\_\_\_